



COMUNE DI CASALBORGONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza c. Bruna n. 14 – Casalborgone

C.A.P. 10020 – C.F. 82500490014 – Tel. +39 011 9174302 – Fax +39 011 9185007

Email: tributi@comune.casalborgone.to.it

PEC: casalborgone@postemailcertificata.it

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRONIDO “IL PAPEROTTO”
SITO IN VIA ASILO N. 4, CASALBORGONE**

- PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 LUGLIO 2024 -

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I – INDICAZIONI GENERALI	3
ART. 1: ambito di applicazione	3
ART. 2: oggetto della concessione	3
ART. 3: durata e valore del contratto	3
ART. 4: carattere del servizio	4
ART. 5: sub concessione	4
ART. 6: corrispettivi	4
ART. 7: adeguamento dei prezzi e modifiche contrattuali	5
ART. 8: cauzione definitiva, spese contrattuali e stipulazione del contratto	5
CAPO II – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 9: organizzazione del concessionario	5
ART. 10: organizzazione e caratteristiche del servizio	6
ART. 11: coinvolgimento delle famiglie	6
ART. 12: avvio del servizio	7
CAPO III – PERSONALE ADDETTO	7
ART. 13: personale	7
ART. 14: obblighi verso il personale	8
ART. 15: continuità degli addetti e clausola sociale	9
ART. 16: formazione permanente e supervisione	9
CAPO IV – ONERI, STRUTTURE, ATTREZZATURE ED ARREDI	10
ART. 17: oneri a carico del Comune	10
ART. 18: oneri a carico del concessionario	10
ART. 19: locali e arredi	11
ART. 20: obbligo di sopralluogo e verifica della dotazione	12
ART. 21: assicurazioni	12
ART. 22: normativa di riferimento	12
Art. 23 ulteriori oneri a carico del Concessionario	13
ART. 24: tutela della riservatezza	13
CAPO V – CONTROLLI, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 25: controlli	14
ART. 26: penalità	14
ART. 27: risoluzione contrattuale	15
ART. 28: recesso	15
ART. 29: cessione del contratto e cessione dei crediti	16
ART. 30: controversie e foro competente	16
ART. 31: norme finali	16

CAPO I – INDICAZIONI GENERALI

ART. 1: ambito di applicazione

Al presente appalto devono intendersi applicate le disposizioni di cui al D.Lgs. 18/04/20016 n. 50, in seguito qui denominato per semplicità “Codice dei contratti”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L della Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 ed in particolare alle norme contenute negli articoli 140 e seguenti dello stesso Decreto.

ART. 2: oggetto della concessione

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di nido d'infanzia (servizio elencato nella tabella allegato IX codifica 80110000-8 *Servizi di istruzione prescolastica* del D.Lgs 50/2016), utilizzando i locali di proprietà comunale siti in via Asilo n. 4, Casalborgone.

L'asilo nido ha la capienza massima di n. 12 bambini, di età compresa fra i 6 e 36 mesi, stante l'attuale situazione logistica dei locali.

La presente concessione tratta la gestione del servizio educativo, della cura e igiene personale del bambino, del servizio di refezione, del servizio di igiene e pulizia dei locali, e quant'altro connesso alla regolare gestione di un asilo nido.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. zz) e dell'art.165 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50. La presente concessione può essere estesa a eventuali servizi integrativi e/o accessori, proposti direttamente, anche in sede di gara, per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie (ad es. spazi gioco, centri per bambini e famiglie, ecc.), purché compatibili con le caratteristiche tecnico/funzionali dell'immobile. Tali servizi aggiuntivi non dovranno interferire con il normale funzionamento della struttura. I costi dei servizi aggiuntivi proposti saranno interamente a carico degli utenti che intendono usufruirne.

ART. 3: durata e valore del contratto

La presente concessione ha la durata di 5 (cinque) anni e si riferisce al periodo dal 1.09.2019 al 31.07.2024. Qualora la procedura di gara si concluda in data successiva al 1.09.2019, l'avvio del servizio decorrerà dalla data del verbale di consegna del servizio e si concluderà al 31.07.2024.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 potrà essere richiesto all'aggiudicatario di dare avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza.

Il valore della concessione ai soli fini della quantificazione dell'importo contrattuale, in relazione alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti è pari ad **€ 474.051,97** euro quattrocentosettantaquattromilacinquantuno/97), determinato dall'importo degli incassi annui stimati in relazione alle rette a carico degli utenti considerando la copertura integrale dei posti disponibili, oltre al contributo annuo massimo a carico dell'amministrazione, per gli anni di durata della concessione. Il valore posto a base di gara è meramente presuntivo e non vincola in alcun modo l'amministrazione, poiché l'ammontare effettivo della concessione dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario.

Si dà atto che non individuandosi rischi da interferenza non si procede alla redazione del DUVRI ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che gli oneri per la sicurezza sono stimati pari a euro 0,00 (euro zero/00).

ART. 4: carattere del servizio

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, “servizio pubblico” e quindi per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto o ritardato.

Il servizio deve essere garantito per il periodo 1° settembre – 31 luglio, dal lunedì al venerdì. Annualmente la Giunta comunale in collaborazione con il concessionario stabilisce il calendario indicando l'apertura, le chiusure per festività e ricorrenze.

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi; essi vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.

Pertanto il concorrente potrà presentare in fase di offerta proposte migliorative, che saranno oggetto di

specifica valutazione, che non potranno comunque abbassare il livello degli standard minimi indicati.

ART. 5: sub concessione

Il concessionario presterà il servizio di cui alla presente concessione, con proprio personale, salvo servizi marginali che intenda subappaltare e che dovrà avere dichiarato all'atto della offerta, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016; non è comunque subappaltabile il servizio educativo.

Il subappalto senza consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere in capo al Comune il diritto di risolvere il contratto, senza messa in mora con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. 6: corrispettivi

Per la gestione dei servizi di cui al presente capitolato al concessionario è riconosciuta, per ogni mese di apertura del servizio di asilo nido, la retta pagata dagli utenti nella misura di:

	ORARIO	RETTA MENSILE (*)
TEMPO PIENO (lun-ven)	ore 7.30/9.00 – 16.00/18.00	450 €
PART-TIME VERTICALE** 3 gg.	ore 7.30/9.00 – 16.00/18.00	300 €
PART-TIME VERTICALE** 2 gg.	ore 7.30/9.00 – 16.00/18.00	220 €
PART-TIME ORIZZONTALE*** 5 gg.	ore 7.30/9.00 – 13.00/13.30 oppure ore 12.00 – 16.00/18.00	390 €
PART-TIME ORIZZONTALE*** 3 gg.	ore 7.30/9.00 – 13.00/13.30 oppure ore 12.00 – 16.00/18.00	260 €
PART-TIME ORIZZONTALE*** 2 gg.	ore 7.30/9.00 – 13.00/13.30 oppure ore 12.00 – 16.00/18.00	190 €

* gli importi indicati si intendono IVA inclusa.

** utilizzo dei servizi di asilo nido limitato rispetto alla settimana, con giorni definiti in sede di iscrizione, con rispetto del tempo pieno;

*** utilizzo dei servizi di asilo nido limitato rispetto ai giorni della settimana e all'orario giornaliero, con giorni definiti in sede di iscrizione;

In aderenza all'art. 8 del regolamento comunale, la tariffa è dovuta indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utenza; viene riconosciuta una riduzione del 1% su base mensile per ciascun giorno di assenza per un massimo del 20%.

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del regolamento comunale, in caso di assenze continuative e non giustificate superiori a 2 mesi, l'Amministrazione può decidere la dimissione del bambino. I genitori che intendono rinunciare al servizio durante l'anno scolastico, solo per motivi di malattia debitamente certificati o per cause di trasferimento in altro comune, dovranno dare comunicazione scritta di rinuncia pena il pagamento della retta intera per il mese successivo alla data di dimissione. Saranno oggetto di valutazione da parte della Giunta comunale eventuali richieste di rinuncia per motivi economici necessariamente relazionate dall'assistente sociale, cui seguirà eventuale apposito provvedimento della stessa Giunta comunale.

Fermo restando che il concessionario, in vigenza di contratto, sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi eventualmente imposti dalla sopravvenuta normativa, si precisa in particolare quanto segue:

- la retta, intesa quale compenso mensile unitario a bambino, dovrà essere versata direttamente al concessionario secondo le modalità previste dal regolamento, purché nel rispetto della normativa;
- il concessionario dovrà provvedere ai conteggi mensili della retta a carico delle famiglie e dovrà provvedere, altresì, all'emissione di apposito documento fiscale alla famiglia;
- il concessionario dovrà provvedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative alle spese sostenute, nell'anno precedente, per il pagamento delle rette;
- il concessionario dovrà comunicare annualmente al Comune i dati relativi ai pagamenti delle rette da parte delle famiglie;

Il Comune non assume alcuna responsabilità, né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario. A seguito di mancato pagamento, da parte delle famiglie, di una retta, il concessionario sarà tenuto ad attivare tutte le procedure di recupero crediti previste dalla normativa.

Salvo il caso di malattia documentata, di cui sopra, la retta è dovuta dalla famiglia, dal momento di assegnazione del posto, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio, fino al termine del mese in cui pervenga la eventuale rinuncia scritta.

Per eventuali servizi integrativi e accessori richiesti dalla famiglia gli importi saranno determinati dal gestore e direttamente allo stesso corrisposti.

Eventuali contributi pubblici per la gestione dell'asilo nido o per la manutenzione o adeguamento dell'immobile, anche se richiesti dal concessionario, competono esclusivamente e per intero al Comune.

Poiché al concessionario viene imposto di praticare nei confronti degli utenti rette non autodeterminate, che potrebbero rivelarsi "prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa", al fine di rispettare l'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare" è fissato un contributo integrativo per la gestione del servizio, soggetto a ribasso, di € 29.910,39 (euro ventinovemilanovecentodieci/39) annui. Tale contributo verrà calcolato ed erogato con periodicità quadrimestrale. Nel caso in cui gli iscritti medi mensili fossero in numero inferiore a 9 nel singolo quadrimestre il contributo dovuto sarà ridotto di una percentuale pari al 15%. Sull'importo riconosciuto a titolo di contributo quadrimestrale è operata una ritenuta dello 0,50%. Tale ritenuta potrà essere svincolata solo in sede di corresponsione dell'ultima tranche del contributo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Sul valore del vantaggio finanziario conferito al concessionario dal comune, come individuato in sede di gara, l'aggiudicatario potrà richiedere un'anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016.

ART. 7: adeguamento dei prezzi e modifiche contrattuali

Con decorrenza dal secondo anno e con cadenza annuale, su motivata richiesta del concessionario da presentarsi entro il mese di maggio dell'anno educativo precedente per la variazione da applicarsi per l'anno educativo successivo, il Comune potrà variare la retta mensile applicabile alle famiglie, per un importo non superiore all'andamento degli indici ISTAT. Su motivata richiesta del concessionario, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, potranno essere previste altresì variazioni in relazione all'aumento di imposte/tasse a carico del concessionario.

Per le modifiche contrattuali si applica, in quanto compatibile, l'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 8: cauzione definitiva, spese contrattuali e stipulazione del contratto

Il Concessionario dovrà costituire, prima della sottoscrizione della Concessione, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, a tutela dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente capitolato e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle spese che il Comune avesse eventualmente sostenuto durante la concessione per inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Tale cauzione definitiva, è pari al 10% del valore contrattuale ed è costituita con le modalità previste dall'art. 93 del Codice dei Contratti e delle Concessioni. La garanzia di cui sopra sarà svincolata al termine del servizio, dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione, in concomitanza al pagamento del saldo.

Le spese contrattuali sono a carico del concessionario, unitamente a tutti gli oneri, imposte diritti di segreteria e tasse di qualsiasi natura relative al contratto.

CAPO II – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 9: organizzazione del concessionario

Il Concessionario presso la struttura di Via Asilo n. 4, Casalborgone, è dotato di idoneo collegamento telefonico in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio.

Presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura del servizio, dovrà prestare attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

A tale recapito possono, altresì, essere eventualmente indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire al concessionario.

Il concessionario dovrà provvedere ad indicare un **Responsabile della concessione**, che risponda dei rapporti contrattuali fra concessionario e Comune; il concessionario designerà poi, almeno un **Coordinatore responsabile** del servizio dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza che potrà anche coincidere con la figura del Responsabile della concessione.

Dovrà essere designato, inoltre, un **Responsabile dei servizi** presso la struttura, scelto fra gli operatori, il quale potrà anche coincidere con la figura del Coordinatore, che risulti referente di utenti, operatori e Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. In particolare, tale responsabile dovrà anche provvedere alla tempestiva segnalazione al Comune delle carenze di funzionamento e degli eventuali guasti degli impianti presenti nella struttura che necessitino di manutenzione a carico del Comune. Tale figura, sarà inoltre incaricata della tenuta della documentazione che le norme e il presente capitolato prevedano dover essere reperibili e presenti nel plesso in concessione. Sarà necessario individuare un **sostituto** delle figure di cui sopra, che, in caso di assenza, garantisca la continuità delle funzioni del Responsabile della concessione/Coordinatore responsabile/Responsabile dei servizi.

ART. 10: organizzazione e caratteristiche del servizio

Il servizio di micronido, deve essere attivato dall'inizio del mese di settembre e fino alla fine del mese di luglio, dal lunedì al venerdì, con possibilità di chiusura nei giorni festivi, nel periodo natalizio e comunque secondo il calendario delle attività concordato annualmente con la Giunta Comunale. A tal fine il calendario dovrà essere comunicato al Comune prima dell'inizio delle attività, onde consentire in, accordo con l'amministrazione, eventuali variazioni.

Il concessionario potrà ampliare l'attività di funzionamento del servizio al sabato e/o nelle rimanenti settimane/giornate annuali, prevedendo le tariffe direttamente a carico delle famiglie.

Nel rispetto di leggi e regolamenti, previa presentazione di apposito progetto pedagogico ed organizzativo, purché tali attività non incidano in alcun modo negativamente sui servizi previsti dalla presente concessione, nei limiti della capienza prevista (presenza di 12 utenti in contemporanea e, comunque, con un massimo di 14 iscrizioni mensili complessive) e negli spazi inutilizzati nella fascia oraria pomeridiana, nei periodi di sospensione, nelle giornate di sabato e domenica e ad agosto, l'aggiudicatario potrà gestire autonomamente servizi integrativi, comunicandone numero, tipologia e destinatari al Comune. Qualora le attività proposte necessitino di specifiche autorizzazioni, resta in capo al concessionario l'onere di attivarsi per il relativo ottenimento; anche per tali servizi il relativo costo sarà sostenuto dalle famiglie.

Per i servizi integrativi e/o accessori, le tariffe applicate alle famiglie andranno comunicate al Comune.

La programmazione e la gestione delle prassi legate agli inserimenti dei bambini (iscrizioni/riconferme, graduatoria), la gestione amministrativa ordinaria del servizio (accettazione variazioni tempo di frequenza, rinunce, dimissioni e decadenze ecc.), è a completo carico del concessionario, mentre restano in capo al Comune le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività.

Le ammissioni dei bambini, avvengono all'inizio di ogni anno scolastico ed ogni qualvolta si determini un posto vacante, rispettando il regolamento comunale in materia e l'ordine della graduatoria vigente, formulata dal concessionario stesso.

Costituisce vincolo inderogabile, il rispetto della capienza massima della struttura e la destinazione funzionale della stessa. Le prestazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dai regolamenti comunali in materia (in particolare il regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2016), dal presente capitolato, dal progetto presentato dal concessionario in sede di gara ed anche alle indicazioni che potranno emergere nell'ambito delle riunioni degli organi collegiali previsti, secondo le rispettive competenze. È facoltà del Comune proporre indirizzi ed orientamenti.

L'attività di micronido deve garantire l'attuazione, nel corso di ogni anno educativo, delle seguenti imprescindibili attività (standard minimi) che devono essere dettagliate nel progetto educativo da presentare in sede di gara:

- => progetto di formazione dell'orecchio alla *lingua inglese*, diversificato per fasce di età, con durata di almeno 1 ora settimanale per tutto l'anno educativo, svolto da personale interno privilegiando nello svolgimento l'ambito delle attività quotidiane piuttosto che sottoforma di formazione frontale;
- => progetto di formazione dell'orecchio alla *lingua francese*, diversificato per fasce di età, con durata di almeno 2 ore mensili per tutto l'anno educativo, svolto da personale interno privilegiando nello svolgimento l'ambito delle attività quotidiane piuttosto che sottoforma di formazione frontale;
- => progetto musicale *Nati per la Musica* inteso come fase propedeutica e in continuità con i progetti attivi presso la scuola dell'infanzia Carlo Bruna di Casalborgone, con svolgimento di 1 incontro settimanale della durata di un'ora svolto da personale qualificato esterno individuato e patrocinato dal Comune, impegnandosi a coordinarsi con la scuola per l'attuazione del progetto e a presenziare alle lezioni;
- => progetto di lettura *Nati per Leggere*, che preveda un incontro settimanale di durata un'ora per la durata prevista, svolto da personale qualificato esterno individuato e patrocinato dal Comune impegnandosi a coordinarsi con il soggetto esterno per l'attuazione del progetto e a presenziare alle lezioni;
- => progetto *pet therapy*, con cani, cavalli/pony, altri animali, che preveda due incontri mensili;
- => progetto di *educazione intergenerazionale* con la casa di riposo Rippa Peracca di Casalborgone, che preveda almeno un incontro al mese per tutto l'anno educativo, presso la casa di riposo antistante la struttura;
- => progetto di *sviluppo psicomotorio*, che preveda un incontro settimanale di durata un'ora per almeno 10 lezioni, con restituzione alle famiglie;
- => progetti *tematici* di cucina, manipolazione creta, manipolazione in generale, che prevedano almeno tre lezioni settimanali di durata un'ora per tutto l'anno educativo, svolte dal personale interno;
- => progetto *Nidi all'Aperto*, che preveda almeno 10 uscite nel corso dell'anno educativo di durata almeno due ore consistenti in attività da svolgere su territorio comunale o confinante, da concordare con l'Amministrazione;
- => progetto di *educazione ambientale* con relativi laboratori utilizzando materiali di recupero, per almeno 4 lezioni di durata di un'ora nel corso di anno educativo, svolti da personale interno presso i locali del micronido;
- => progetto di *laboratorio agricolo* consistente nella realizzazione di un orto da svolgersi nel periodo primavera/estate, che preveda almeno una lezione a settimana di durata un'ora per almeno 5 mesi, svolti da personale interno presso la struttura oggetto di concessione;
- => l'attività di micronido deve altresì garantire la partecipazione attiva /organizzazione dei seguenti eventi: *fiera del Pisello, fiera della Madonna, altro evento da definire* con allestimento di uno stand ludico, per una durata di almeno tre ore ciascuna, in giornate festive decise dall'Amministrazione e comunicate almeno un mese prima dall'evento;
- => *serate a tema con bambini e genitori*, per un numero di 10 incontri per anno educativo, da svolgersi presso i locali della struttura gestiti da personale interno, finalizzata al maggior coinvolgimento delle famiglie, con temi da proporre;
- => incontri collegiali di *formazione ai genitori*, per un numero di 5 incontri per anno educativo di durata massima di due ore ciascuno, con tematiche educative da proporre;
- => *visita pediatrica*, per un numero di 1 controllo per anno educativo, con restituzione di referto alle famiglie.

Al fine di consentire la verifica di conformità, dovranno essere somministrati da parte del concessionario questionari annuali alle famiglie sulle attività svolte, concordati con il RUP, da restituire agli uffici comunali.

ART. 11: coinvolgimento delle famiglie

Il coinvolgimento delle famiglie dovrà avvenire nel rispetto del vigente regolamento comunale in materia e dal progetto presentato per la presente gara.

Il concessionario ha, in ogni caso, facoltà di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento delle famiglie, rispetto a quelle indicate, fatta salva la preventiva informazione al Comune.

In particolare, il concessionario si impegna ad effettuare per i genitori almeno un'assemblea di inizio anno scolastico, in cui viene presentato il programma e un'altra, a consuntivo, a conclusione dell'anno educativo.

È a carico del concessionario la produzione della carta dei servizi particolareggiata, relativa ai servizi di cui al presente capitolato.

ART. 12: avvio del servizio

In seguito all'aggiudicazione, prima dell'inizio dell'attività, il concessionario dovrà, in particolare, trasmettere al Comune:

- a) l'elenco nominativo del personale, corredato da curriculum vitae e qualifica posseduta, compresa l'indicazione del nominativo del coordinatore dei servizi e del responsabile dei servizi presso la struttura; qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del presente capitolato;
- b) elenco nominativo completo del personale, con adeguata formazione, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni; nominativo e recapito del Responsabile della concessione e del suo eventuale sostituto;
- c) (in deroga all'inizio dell'attività) non appena definito, apposito piano di evacuazione da attuarsi in caso di emergenza, da elaborare e coordinare con quello della scuola materna che opera nella medesima struttura; a tal fine l'Amministrazione comunale rivestirà un ruolo di coordinamento tra la direzione didattica della scuola materna ed il concessionario;
- d) elenco delle persone individuate come addette alla sicurezza;
- e) copia delle polizze e quietanza, che comprovi la regolare copertura assicurativa delle apposite assicurazioni di cui all'articolo 21;
- f) documento di valutazione dei rischi per la propria attività, formando il proprio personale e fornendo i dispositivi di protezione individuale previsti dal predetto D.V.R.;

Dovranno essere predisposte:

- le condizioni igienico-sanitarie dei locali, prima dell'inizio dell'attività con l'utenza, occorrerà effettuare idonea pulizia dei locali;
- l'organizzazione pedagogico – didattica degli spazi;
- la fornitura del materiale di pulizia, sanitari, didattici e di pronto soccorso.

CAPO III – PERSONALE ADDETTO

ART. 13: personale

Il personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate, per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro. Il personale ha, altresì, l'obbligo di mantenere un contegno decoroso ed irrepreensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti e delle loro famiglie.

Il modello organizzativo proposto, dovrà prevedere un'articolazione dell'orario di lavoro tale da assicurare un'adeguata compresenza nello svolgimento della giornata educativa.

Per la gestione del servizio, il personale deve essere assegnato almeno secondo il rapporto numerico previsto dalla normativa e dalle disposizioni regionali vigenti (in particolare D.G.R. 25 Novembre 2013, n. 20-6732).

In caso di assenza del personale addetto, la sostituzione deve avvenire entro tre ore dall'orario di apertura del servizio ed in ogni caso, in tempo utile per il regolare espletamento del servizio. Tutti i sostituti devono, a loro volta, possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni del personale sostituito. Salvo modifiche normative (alle quali il concessionario sarà tenuto ad adeguarsi), il personale immesso in servizio dovrà possedere le seguenti qualifiche:

- **Educatore** (in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal combinato disposto della D.G.R. 25 Novembre 2013, n. 20-6732, del D.Lgs. n. 65/2017 e della L. 205 del 27.12.2017, commi da da 594 a 601), avente esperienza lavorativa presso asili nido di almeno un anno;
- **Operatore ausiliario** (in possesso almeno di licenza di scuola dell'obbligo, con esperienza di almeno un anno presso asili nido);
- **Coordinatore pedagogico**: oltre al titolo di studio richiesto per il personale educativo, deve avere un'esperienza di lavoro (come educatore/educatore-coordinatore/coordinatore) in servizi analoghi, consolidata in almeno due anni di documentato lavoro continuativo;

Copia dei titoli di studio, con elenco riepilogativo, dovrà essere trasmessa al Comune, prima dell'inizio della gestione.

Nel rispetto del rapporto numerico previsto dalla normativa, resta ferma l'autonomia organizzativa del concessionario nell'espletamento del servizio, anche in funzione delle fluttuazioni dell'utenza.

Il concessionario dovrà, altresì, prevedere lo svolgimento di attività amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di dotazioni informatiche, per le incombenze organizzativo-gestionali relative al servizio, che si configurano in sintesi come:

- situazione giornaliera delle presenze;
- conteggi mensili delle eventuali riduzioni della retta per assenze/chiusure, emissione della relativa fattura alle famiglie e incasso delle rette, con trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate;
- gestione degli arredi, mantenimento delle strutture e degli strumenti consegnati;
- predisposizione della documentazione di rendiconto da trasmettersi al Comune;
- cura della trasmissione delle informazioni all'utenza, al Comune;
- archiviazione e gestione di tutte le attività inerenti l'autocontrollo.

L'eventuale presenza all'interno del servizio di tirocinanti, deve essere preventivamente comunicata al Comune e comunque – rispetto ai rapporti numerici con l'utenza ed a quanto previsto dal presente capitolato - il loro inserimento non va inteso come sostituzione di personale, ma come presenza aggiuntiva. In tali casi deve, inoltre, essere prevista nel servizio la contestuale presenza di un tutor, responsabile dello svolgimento delle attività del tirocinante.

ART. 14: obblighi verso il personale

Tutto il personale utilizzato dal concessionario, a qualsiasi titolo, dovrà essere iscritto nel libro paga del concessionario.

Il concessionario è tenuto al rispetto del CCNL di categoria, sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché ai trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, va assicurata inoltre la copertura INAIL.

Se il concessionario ha forma cooperativa, si obbliga ad applicare, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali.

Il concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati. Il concessionario opera nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 sulle "Pari opportunità", nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

La concessione della gestione del servizio in oggetto, non instaura alcun rapporto di lavoro tra il Comune di Casalborgone e i singoli lavoratori e/o dipendenti del concessionario e dallo stesso impiegati per l'espletamento del servizio.

Il personale deve essere dotato di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari nonché dei versamenti contributivi; pertanto, il concessionario si impegna a permettere la visione al Comune, del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e/o soci, impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli.

Il Comune è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con il Comune. A richiesta, il concessionario è pure tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre ditte, che, in qualsiasi modo, forniscano servizi di cui al presente capitolato e nei limiti consentiti dallo stesso.

ART. 15: continuità degli addetti e clausola sociale

Il concessionario applicherà nei confronti dei lavoratori già adibiti al servizio, le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, come già indicato nel secondo e terzo periodo del precedente Art. 14 salvo l'applicazione, ove più favorevole, delle clausole sociali presenti nel CCNL prescelto dall'operatore economico.

Il concessionario si impegna ad adempiere alle prescrizioni del progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), presentato in sede di offerta;

Il concessionario è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni del personale, al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza. Il concessionario deve impiegare il personale, in modo continuativo e secondo le esigenze dei servizi oggetto del presente capitolato e deve comunicare entro due giorni, motivandola con idonea documentazione, ogni variazione che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione degli stessi. Il personale di cui al presente articolo, potrà essere sospeso o allontanato dal servizio per le ordinarie cause fissate dal contratto collettivo di lavoro.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a:

- informare il Comune e le famiglie con un preavviso di almeno 5 giorni;
- assicurare con i propri operatori, le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria vigenti, per la copertura dei servizi minimi essenziali.

Le vertenze sindacali del personale dipendente, devono avvenire nel rispetto della L. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nulla è dovuto al concessionario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, con riferimento all'art. 50 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è richiesta l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al fine di garantire la continuità del servizio e dei livelli di occupazione, il concessionario dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del concessionario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal nuovo concessionario.

A tal fine si precisa che il servizio è attualmente svolto dal seguente personale, al quale è applicato il CCNL ANINSEI - scuole private laiche:

- n. 2 dipendenti a tempo indeterminato, rispettivamente 30 ore/sett. e 25 ore/sett., con qualifica di educatrice, liv. 3;
- n. 3 dipendenti a tempo indeterminato apprendisti, rispettivamente 28 ore/sett., 23 ore/sett., 23 ore/sett., con qualifica operatore di ludoteca, liv. 3;

ART. 16: formazione permanente e supervisione

Il concessionario dovrà prevedere iniziative di formazione permanente e supervisione del personale, come da progetto presentato in sede di gara, o successivi ampliamenti concordati con il Comune.

Le attività di formazione del personale, devono essere comunicate con congruo anticipo al Comune, che ha la facoltà di parteciparvi.

CAPO IV – ONERI, STRUTTURE, ATTREZZATURE ED ARREDI

ART. 17: oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune:

- la messa a disposizione al concessionario, per tutta la durata del contratto, dell'immobile sito in Via Asilo n. 4 Casalborgone e degli arredi ed attrezzature in esso contenuti e dettagliati nell'Allegato A "Inventario";
- il pagamento delle utenze relative a: riscaldamento, luce, acqua, telefono, per un importo stimato di € 5.523,25 euro cinquemilacinquecentoventitre/25) annui;
- il versamento di un contributo integrativo al concessionario fino ad un massimo di € 29.910,39 (euro ventinovemilanovecentodieci/39) annui, al fine di garantire, assieme alla retta dell'utente, la sostenibilità del servizio, a fronte di un rendiconto quadrimestrale relativo alle entrate e alle spese sostenute;
- il pagamento della TARI;
- la copertura assicurativa degli immobili per il rischio incendio;
- la manutenzione impianto antincendio, la manutenzione ascensore, la verifica messa a terra e verifica caldaia;
- la manutenzione del verde e della recinzione dell'area gioco esterna;
- la sostituzione, in caso di guasto non riparabile, degli elettrodomestici in dotazione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti;
- in caso di inserimento di bambini diversamente abili, in base a valutazione di apposita commissione multidisciplinare dell'ASL competente, ai sensi della normativa vigente, saranno definite congiuntamente dal Concessionario, le modalità di inserimento di ogni singolo bambino. Qualora fosse necessario un supporto specialistico individuale, il Concessionario dovrà provvedere a reclutare idoneo personale e il concedente provvederà al riconoscimento del relativo corrispettivo, in base agli interventi specialistici valutati e congiuntamente concordati tra le parti, anche secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sul funzionamento del micro nido comunale.
- La raccolta delle iscrizioni/riconferme e la successiva trasmissione al Concessionario per la gestione di tutti gli adempimenti conseguenti;
- La formazione e approvazione della graduatoria.

ART. 18: oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario tutte le spese legate al funzionamento e alla gestione del servizio e al mantenimento della struttura quali ad esempio:

- ogni spesa inerente al personale;
- le assicurazioni di cui all'articolo 21;
- la gestione degli adempimenti inerenti le nuove iscrizioni/riconferme, l'accoglimento delle richieste di variazione di tempo di frequenza, le eventuali rinunce e le eventuali dimissioni/decadenze dal posto assegnato compatibilmente alle prescrizioni del regolamento comunale;
- l'applicazione e la riscossione delle rette, le relative eventuali procedure di recupero crediti e, quale rischio di impresa, le eventuali morosità;
- tutti gli oneri relativi alla gestione del servizio, secondo quanto indicato nel presente capitolato fatto salvo quanto specificato nel precedente articolo 17;
- tutti gli oneri relativi alla gestione del servizio, secondo quanto indicato nel progetto educativo e tecnico presentato dal concessionario in sede di gara;
- la realizzazione di un piano di emergenza, che preveda anche specifici addestramenti per il personale nell'eventualità di calamità quali: terremoti, incendi ed allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone presenti nella struttura a qualsiasi titolo;

- la formazione del proprio personale per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza antincendio e gli altri adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e il mantenimento in efficienza dei dispositivi di sicurezza individuali previsti dallo stesso Decreto legislativo;
- il riconoscimento al personale delle eventuali ore di partecipazione a momenti formativi ed incontri, anche proposti dal Comune;
- la realizzazione, la stampa e la diffusione della carta dei servizi oggetto di concessione;
- l'invio al Comune, con cadenza quadrimestrale, di un rendiconto dettagliato relativo alle entrate e ai costi di gestione sostenuti;
- la presentazione di una dettagliata relazione in ordine all'andamento del servizio svolto nel primo semestre di ogni anno, con particolare riferimento al rispetto della attività qualificate come standard minimi, alle eventuali riunioni degli organi collegiali e, alla fine di ogni anno educativo, di una relazione dettagliata sull'attività complessiva svolta, ove vengano specificati gli interventi effettuati, l'andamento complessivo del progetto educativo programmato, le proposte di modifica in base ai bisogni dell'utenza e le osservazioni ritenute importanti per il buon andamento del servizio;
- la fornitura dei prodotti per l'alimentazione dei bambini: panno carta per cucina, tovagliette e tovaglioli, biberon, tettarelle e materiale disinfettante adatto; piatti, bicchieri, posate, stoviglie ed attrezzature adatte ed indispensabili necessarie al corretto funzionamento della cucina, alla preparazione, alla somministrazione dei pasti e delle merende.
- la fornitura di cancelleria e materiale d'ufficio, materiale didattico, ludico e di consumo (compreso quello specifico per disabili, se necessario) per la gestione del micronido, a norma, secondo quanto indicato nel progetto educativo offerto (cancelleria, materiale fotografico, audiovisivo, giocattoli, materiale cartaceo, computer, ecc.), e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle diverse aree di sviluppo ed all'ordinario funzionamento del servizio.
- la fornitura di materiale igienico-sanitario per l'igiene personale dei bambini: pannolini, guanti monouso, sapone neutro, crema antiarrossamento, creme per il cambio, borotalco, cotone idrofilo, fazzoletti, latte detergente, salviette detergenti per il cambio, tovagliette monouso, sovrascarpe, e di quant'altro ritenuto necessario allo svolgimento del servizio.
- la fornitura di materiale per infermeria e per pronto soccorso adatto ai bambini, e tutto quanto ritenuto necessario allo svolgimento del servizio.
- la fornitura di dotazione per il personale e tutto quanto ritenuto necessario allo svolgimento del servizio.
- la fornitura e somministrazione dei pasti, sia di quello principale che delle merende e degli spuntini previsti dal menù giornaliero vidimato dall'ASL (Allegato n. 1 - menu attualmente proposto). In considerazione dell'indisponibilità di un locale interno idoneo ed attrezzato alla preparazione dei pasti, il pasto giornaliero dovrà essere preparato e fornito dal Concessionario. La porzionatura del pasto e la preparazione degli spuntini/merende potranno essere eseguite nel locale cucina interno. Detto servizio dovrà essere espletato con le dovute attenzioni in relazione all'età, alle condizioni fisiche e di salute del bambino e nel rispetto delle linee educative previste dal progetto. La conservazione delle derrate dovrà compiersi conformemente alle istruzioni presenti sul prodotto, nel caso di articoli confezionati, o secondo le norme igienico – sanitarie, per prodotti freschi.
- la fornitura dei materiali di consumo e attrezzi per la pulizia e sanificazione dei locali e dei servizi e di quant'altro necessario al personale ausiliario per la pulizia, sanificazione e riordino di tutti i locali di competenza; in particolare il Concessionario è obbligato ad eseguire con proprio personale e con materiale igienico e sanitario a proprie spese la pulizia dei locali che deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno agli utenti e agli operatori, ai locali, ai mobili ed arredi presenti. I prodotti usati devono essere conformi alle norme vigenti; in sede di gara dovrà essere fornito un elenco dei prodotti utilizzati. La pulizia comprende quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili e la periodicità dei vari interventi, annotata su apposito registro, non deve essere inferiore ai parametri sotto specificati:
 - a) *Interventi giornalieri:*
 - spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) di tutti i pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;
 - lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
 - pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida;

- svuotamento cestini, portacarte, ecc... in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani ecc.), che dovranno essere forniti dalla ditta;
- rimozioni sacchi spazzatura e loro trasporto e conferimento negli appositi cassonetti rifiuti;
- spolveratura ad umido delle porte, nonché di tutti i mobili ed arredi: quadri, telefoni, macchine per ufficio, sedie, poltrone, suppellettili in genere, ecc.;
- pulizia dell'area esterna di pertinenza del micro-nido, (escluso taglio dell'erba, potatura piante, irrigazione, ecc.);

b) Interventi settimanali:

- pulizia dell'ascensore, dell'ingresso e delle scale interne;

c) Interventi quindicinali:

- deragnatura delle pareti e dei soffitti;
- lavaggio e pulizia pareti piastrelate;
- manutenzione pareti lavabili per l'eliminazione di macchie, polvere, orme e asportazione di eventuali corpi estranei;

d) Interventi mensili:

- pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, radiatori, plafoniere, ecc.;
- lavaggio e pulizia di tutti i vetri interni ed esterni delle finestre comprese le intelaiature;
- pulizia radicale di tutti i davanzali;
- pulizia dei battiscopa;

e) Interventi annuali:

- pulizia di fondo di tutti i pavimenti e intervento generale di risanamento con prodotti idonei;
- lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili.

In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale del precario stato di pulizia dei locali, derivante da scarso livello delle pulizie, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di richiedere alla ditta concessionaria una serie di interventi di ripristino. Tali prestazioni devono essere richieste in forma scritta alla ditta e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla notifica. Esse non danno luogo ad alcun addebito aggiuntivo a carico del Comune.

- la manutenzione ordinaria della struttura degli impianti e degli arredi. Sono da considerarsi manutenzione ordinaria tutti gli interventi necessari al mantenimento della funzionalità e del decoro della struttura, delle attrezzature e degli impianti. La manutenzione ordinaria comprende a titolo esemplificativo (ma non esaustivo): la tinteggiatura degli interni, le piccole riparazioni da realizzarsi sulla struttura, impianti e arredi, la sostituzione delle lampade.
- la presentazione di domande su apertura di bandi di contributo a carattere regionale, provinciale, o di altri Enti o Società e il successivo riversamento di quanto riscosso a favore del Comune.

ART. 19: locali e arredi

Il Comune mette a disposizione i locali e gli impianti, nello stabile di via Asilo n. 4 Casalborgone, individuati nella planimetria di cui all'Allegato n. 3 al presente capitolato. Il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione dell'amministrazione.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature di proprietà comunale, vengono concessi in uso per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano.

ART. 20: obbligo di sopralluogo e verifica della dotazione

I locali e i beni mobili inventariabili dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura così come all'atto della concessione e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento dell'aggiudicazione, potendosi rivalere, il Comune, per gli eventuali danni riscontrati. Gli stessi non potranno essere destinati ad altre attività se non a quelle previste dal presente capitolato e dal progetto presentato.

Prima dell'inizio della concessione, verrà sottoscritto analitico elenco descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili in contraddittorio tra le parti.

La riconsegna, al termine della concessione, dovrà risultare da apposito verbale redatto con le medesime modalità.

Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni (rispetto a quanto riportato nel verbale di consegna iniziale), dovuti ad un uso improprio, dovranno essere comunicati nei due giorni successivi e riparati o reintegrati entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi (o termine inferiore se necessario ai fini di garantire la sicurezza). Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla fidejussione definitiva (che dovrà essere in seguito ricostituita) per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Il materiale acquistato dal concessionario durante la vigenza del contratto rimarrà di proprietà di quest'ultimo. Eventuali donazioni di beni mobili da parte di privati dovranno essere comunicate nei due giorni successivi agli uffici comunali e, a seguito di valutazione tecnica, eventualmente potranno essere acquisiti al patrimonio comunale.

Nei periodi di sospensione delle attività oggetto di concessione, il concessionario è responsabile ad ogni effetto della tenuta dei locali.

A seguito di sopralluogo obbligatorio da parte di soggetto in possesso di titolo di rappresentanza delle ditte interessate, verrà rilasciata idonea attestazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara (Allegato 4).

ART. 21: assicurazioni

Il concessionario è pienamente responsabile, ai sensi di legge, delle attività richieste dal capitolato; a tal fine ha l'obbligo inderogabile di stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, con sede nell'Unione Europea e sottoposta ai controlli IVASS, apposita **polizza assicurativa di R.C.T./R.C.O.** nella quale venga esplicitamente indicato, che il Comune e gli utenti devono essere considerati "terzi" a tutti gli effetti.

Il concessionario dovrà produrre, all'atto della stipulazione del contratto la polizza R.C.T/R.C.O. e idonea quietanza, che comprovi il regolare pagamento dei premi annui.

Il massimale di copertura dovrà essere almeno pari a:

- R.C.T. massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00, con il limite di € 2.500.000,00 per danni ad ogni persona e ad € 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali;
- R.C.O. massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00, con il limite di € 2.500.000,00 per singolo infortunato.

Il predetto contratto assicurativo deve prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- danni da incendio;
- danni da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività;

Il concessionario dovrà, inoltre, stipulare **polizza Infortuni** a favore degli utenti con i seguenti requisiti:

- a) in caso di morte, massimale di Euro 50.000,00=;
- b) in caso di invalidità permanente, massimale di Euro 100.000,00 senza applicazione di franchigie;
- c) diaria da ricovero, minimo Euro 50,00= al giorno;
- d) rimborso spese di cura, Euro 2.500,00= senza franchigie o scoperti, compreso rimborso rottura occhiali – lenti e montatura – o altre protesi, da infortunio con ulimite di Euro 500,00;

L'assicurazione dovrà, inoltre, prevedere le spese di trasporto al più vicino pronto soccorso, con un limite di indennizzo per a Euro 500,00 per sinistro.

ART. 22: normativa di riferimento

Il concessionario, a proprie spese, si impegna all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati, anche in corso di servizio, da autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in particolare:

- il D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e s.m.i., in termini di ottemperanza a tutti gli obblighi previsti per tutte le figure aziendali: datore di lavoro, RSPP, addetti all'emergenza, stesura del Documento di valutazione dei Rischi, redazione del piano di Gestione delle Emergenze e del Piano di Evacuazione, formazione e aggiornamento del personale, etc.;
- la Legge 283/1962 e il suo regolamento di esecuzione D.P.R. 327/1980 e i Regolamenti UE 852, 853 e 854 del 2004, relativamente alla somministrazione dei pasti nell'ambito del servizio di refezione scolastica: rispetto ed attuazione del manuale di autocontrollo, formazione ed aggiornamento del personale per quanto riguarda l'HACCP;
- la Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti agli operatori economici;
- la normativa relativa al divieto di fumo: Legge 3/2003, art. 51 – D.P.C.M. 23/12/2003.
- il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del micronido comunale.

Art. 23 ulteriori oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del concessionario l'acquisizione di eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme, per l'attività che viene svolta ai sensi del presente capitolato.

Ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività della concessione il personale occupato dall'impresa concessionaria, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Comune.

Il concessionario dovrà inoltre comunicare:

- il numero telefonico ed il numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata della propria sede legale e il recapito fissato nel Comune di Casalborgone;
- numeri di posizione INPS e INAIL, indicazione delle sedi zionali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa, nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro numero;
- numero della partita IVA;
- il codice IBAN e i soggetti abilitati ad operare sul conto, ai sensi delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 24: tutela della riservatezza

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta al Comune, che nomina il concessionario quale responsabile esterno del trattamento dei dati stessi ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR). Il concessionario si impegna ad effettuare il trattamento, nel pieno rispetto della citata normativa, come da atto di nomina responsabile esterno del trattamento del dato di cui Allegato 5.

Il concessionario si impegna, inoltre, ad effettuare tutte le attività di informazione all'interessato e ad adottare tutte le misure di sicurezza. Sono a carico del concessionario gli oneri derivanti dai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 del C.C. .

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti, devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Il concessionario si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo – didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori.

CAPO V – CONTROLLI, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 25: controlli

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare e disporre controlli qualitativi e quantitativi, per verificare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente, al progetto presentato in sede di gara ed alle prescrizioni del capitolato.

Il concessionario è, a tal fine, tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli presentando, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie, compresa l'indicazione degli utenti ai quali vengono erogate le prestazioni ed i nominativi dei soggetti che, a qualsiasi titolo, operano nella struttura.

Il concessionario, rispetto ai servizi oggetto di concessione e ai servizi aggiuntivi ed innovativi attivati, dovrà:

- ogni sei mesi, trasmettere un rendiconto dettagliato delle spese di gestione sostenute e delle entrate accertate;
- alla fine di ogni anno scolastico, trasmettere una relazione dettagliata sull'attività complessiva svolta, ove devono essere specificati gli interventi effettuati, l'andamento complessivo del progetto educativo programmato, le proposte di modifica, in base ai bisogni dell'utenza e le osservazioni ritenute importanti per il buon andamento del servizio;
- trasmettere semestralmente, una dettagliata relazione in ordine all'andamento del servizio (con particolare riferimento al rispetto delle attività riconosciute come standard minimi), alle altre attività e alle eventuali riunioni degli organi collegiali;
- per i servizi oggetto di concessione, il concessionario avrà l'obbligo di compilare e conservare apposito registro presenze, nel quale andranno annotati i singoli nominativi dei bambini insieme a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico. Tale registro deve essere aggiornato quotidianamente entro le ore 11,00, consultabile in sede di verifica del servizio, con i nominativi dei singoli utenti presenti o assenti;

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza. Detta attività di controllo è preliminare e strumentale all'applicazione delle penali per i pagamenti. Il Comune si riserva di delegare a personale specializzato, la verifica di aspetti tecnicamente complessi dello svolgimento dei servizi.

Ordinariamente, i funzionari delegati dal Comune possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio dato in concessione.

ART. 26: penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di norme o regolamenti o del presente capitolato, che possano condurre a disservizio o, qualora si accertino anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato, il Comune, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità dopo aver comunicato formale contestazione con PEC al concessionario.

Qualora il concessionario non provveda entro ventiquattro ore dall'invio tramite posta elettronica certificata, delle contestazioni, a rendere il servizio conforme al capitolato, il Comune ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale diritto al risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali, non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

Il Comune applicherà le seguenti penali:

- utilizzo da parte del personale di indumenti e calzature inadatte: € 100,00 per ciascuna violazione;
- mancata sostituzione del personale assente: € 200,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza;
- mancata attuazione nei tempi previsti dei progetti migliorativi proposti in sede di gara: fino a € 200,00 per giorno di inadempimento, da formale richiesta di provvedere;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00 per ciascuna violazione;
- inadempienza della pulizie dei locali ed impianti: € 300,00 per giorno di inadempienza;

- mancata attuazione di attività previste nel presente capitolato e nel progetto presentato in sede di gara dal concessionario: € 350,00 per ogni giorno di inadempienza;
- numero personale assegnato, non rispondente a quanto richiesto nel Capitolato: € 400,00 per ogni unità mancante e/o per ogni giorno di inadempienza;
- per ogni fornitura di prodotti di tipologie diverse o non conformi rispetto a quelle previste dal presente capitolato: € 500,00 per ciascuna violazione;
- reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 ogni due violazioni;
- mancato rispetto di quanto previsto dal Manuale di Autocontrollo (Haccp): fino a € 800,00 a infrazione;
- infrazioni di carattere igienico-sanitario, ivi incluso il mancato rispetto del piano di pulizie di cui all'art. 18: fino a € 800,00 a infrazione;
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal presente capitolato: fino a € 1.000,00 per ogni addebito;
- interruzione, anche parziale, del servizio o ritardi nell'avvio: fino a € 1.000,00 al giorno;
- per ogni mancato rispetto delle norme sul personale: fino a € 1.500,00;

ART. 27: risoluzione contrattuale

Qualora l'impresa aggiudicataria risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, il comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso il comune, ai sensi dell'art. 1454 del C.C., può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il gestore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà del comune procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato al gestore, nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'Impresa aggiudicataria;
- c) impiego di personale non dipendente dell'Impresa aggiudicataria;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) subconcessione del servizio;
- g) gravi danni provocati ai minori da comportamenti o situazioni lesive dell'integrità degli stessi;
- h) mancata attuazione di quanto indicato nel progetto tecnico;
- j) reiterati casi di mancata presentazione in servizio del personale con grave disagio del servizio;
- k) nel caso in cui il gestore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza;
- l) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo dell'appalto;
- n) violazione della capienza massima
- o) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria e interventi di adeguamento all'immobile;
- p) rilevante scadenza del decoro degli arredi e relative aree esterne;
- q) violazione dell'orario del servizio, senza congruo preavviso di almeno 7 giorni;
- r) sospensione, anche parziale dei servizi agli utenti, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- s) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e /o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- t) stato di insolvenza dell'Impresa aggiudicataria o frode accertata del medesimo;
- u) inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi, e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore del comune, la facoltà di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con

diritto del comune al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a titolo di penale.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, provvede a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del procedimento ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il Responsabile del procedimento redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 28: recesso

Il Comune, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari, in base ai quali si è proceduto alla concessione del servizio, nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 90, senza che il concessionario possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, diversi da quelli previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

A partire dal secondo anno di esecuzione del servizio, è possibile il recesso da parte del concessionario, previa comunicazione scritta al Comune a mezzo lettera raccomandata o PEC. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 31 dicembre ed avrà efficacia a partire dal 31 agosto dell'anno successivo.

ART. 29: cessione del contratto e cessione dei crediti

Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena della risoluzione immediata del contratto, fatta salva, l'applicazione della normativa civilistica che disciplina la cessione di rami d'azienda.

La cessione del credito é regolata da quanto previsto all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dalla Legge 21/02/1991 n. 52.

ART. 30: controversie e foro competente

Per ogni controversia derivante da interpretazione o esecuzione del contratto che regola il rapporto di concessione, la competenza è demandata all'Autorità del Foro di Ivrea, competente per territorio rispetto alla sede del Comune di Casalborgone.

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il concessionario non può esimersi, se richiesto dal Comune, dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.

ART. 31: norme finali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in

quanto applicabili e compatibili con la natura della concessione in oggetto.